

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 74-6266

Art. 21 L.R. 9/2004 e s.m.i. Programma regionale 2018 per la copertura dei rischi di responsabilita' civile RCT/O delle ASR. Proroga degli elementi costitutivi definiti ex DGR n. 54-4528 del 29 dicembre 2016 e riparto quote ASR per finanziamento fondo.

A relazione dell'Assessore Saitta:

La legge 8 marzo 2017 n. 24 recante “*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*”, all’articolo 10 dispone che “*Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilita' civile verso terzi e per la responsabilita' civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private*”.

All’articolo 10, comma 6, la sopracitata legge 24/2017 prevede altresì che “*Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, (...) sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operativita' delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati*”.

La Regione Piemonte promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l’efficienza e l’economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie Regionali. A tal fine, sin dal 2005, gestisce, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (legge finanziaria per l’anno 2004), così come modificato dall’articolo 23 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (legge finanziaria per l’anno 2007), dall’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25 (legge finanziaria per l’anno 2011) e dall’articolo 32 della legge regionale n. 10 del 11 luglio 2011 (disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011), un programma assicurativo che comprende un fondo speciale sostitutivo o integrativo delle polizze assicurative.

Con deliberazione n. 54-4528 del 29 dicembre 2016, all’esito della gara regionale centralizzata espletata da S.C.R. Piemonte S.p.A., la Giunta regionale ha definito gli elementi costitutivi del Programma regionale per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR per l’annualità 2017, come di seguito indicato:

- ✓ fondo speciale di ammontare stabilito entro il limite massimo di Euro 26 milioni destinato al finanziamento degli esborsi che le ASR dovranno sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra Euro 5 mila e l’importo delle franchigie differenziate secondo la tipologia di evento, determinate all’esito delle procedure di gara (franchigia sinistri mortali:

Euro 650 mila; franchigia danni da parto: Euro 1 milione; franchigia altri danni: Euro 500 mila);

- ✓ due livelli assicurativi previsti, il primo - Polizza RCT/O “Primary” aggiudicata in favore della SHAM Société Hospitaliere d’Assurances Mutuelles - per garantire i rischi per sinistri di valore eccedente il valore delle franchigie differenziate secondo la tipologia di evento determinate all’esito delle procedure di gara e fino all’ammontare di Euro 5 milioni per sinistro ed il drop-down (copertura rischi ad esaurimento del fondo regionale) e, il secondo, - Polizza RCT “Excess Layer” aggiudicata in favore della Zurich Insurance Plc - a copertura dei rischi catastrofali eccedenti il valore di Euro 5 milioni per sinistro, per un massimale complessivo di Euro 15 milioni per sinistro ed Euro 25 milioni per anno assicurativo.

Con il sopraccitato provvedimento la Giunta regionale ha altresì disposto di:

- affidare all’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, anche per l’annualità 2017, lo svolgimento delle attività di stipula per conto della Regione della convenzione/polizza master e di liquidazione dei sinistri di competenza del fondo speciale regionale, limitatamente agli oneri di spesa che ricadono sul fondo (importo liquidato al danneggiato in linea capitale – dedotta la franchigia - ed onorari corrisposti al legale-perito della controparte; oneri e spese di resistenza, comprese quelle inerenti la mediazione, nonché gli onorari corrisposti dall’Azienda resistente);
- definire la quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinarsi al finanziamento del Fondo speciale, tenendo conto dei seguenti elementi: sinistrosità media pregressa delle singole ASR determinata sulla base delle statistiche dei sinistri delle Aziende a partire dall’annualità 2005 (incidenza elemento: 80%); realtà dimensionale/strutturale delle singole ASR determinata sulla base del monte retribuzioni del personale sanitario (incidenza elemento: 20%).

Preso atto che, in data 31.12.2017, perverranno a scadenza naturale i vigenti contratti per i servizi assicurativi contro i rischi RCT/O delle Aziende del SSR (di durata annuale) e che, entrambe le polizze - nonché l’originario disciplinare di gara - prevedono la facoltà, per le parti, di stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta, per ulteriori 12 (dodici) mesi, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, ed a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte regionale.

La società AON S.p.A. - società affidataria del servizio di brokeraggio assicurativo per le Aziende del SSR piemontese - con comunicazione dell’11.9.2017 recante “*Proposta prosecuzione servizio*”, con riguardo alle polizze RCT/O Sham n. 153491 e RCT/O Zurich n. Z073177, ha comunicato che “*in attesa del decreto dei Ministri dello Sviluppo economico, della Salute e dell’Economia e Finanze, considerata la sostanziale corretta esecuzione del servizio da parte degli Assicuratori, si propone ai Contraenti della polizze di stipulare la prosecuzione del servizio assicurativo per ulteriori 12 mesi, ossia fino al 31 dicembre 2018*”.

Il Comitato Regionale di Gestione Sinistri, costituito con DD n. 75/DB2000 del 3.2.2014, nella riunione del 27.10.2017, preso atto della comunicazione del Broker AON S.p.A., ha rilevato che, nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali di cui all’articolo 10, comma 6, della citata legge 24/2017 - di definizione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche nonché dei requisiti minimi di garanzia e delle condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure –si ritiene opportuno dare mandato al Broker a prendere contatto con gli Assicuratori per verificare la disponibilità alla prosecuzione del servizio ai sensi dell’art. 4 della polizza Sham e dell’art. 4 della polizza Zurich, per ulteriori 12 (dodici) mesi, alle medesime condizioni contrattuali in corso oppure a condizioni migliorative.

Preso atto della comunicazione del 6.12.2017 del Broker AON S.p.A. che comunica l'adesione di entrambe le compagnie alla proposta di prosecuzione del servizio, senza soluzione di continuità, con effetto dal 31 dicembre 2017 e scadenza il 31 dicembre 2018, alle condizioni economiche in corso.

Dato altresì atto che la DGR n. 54-4528 del 29 dicembre 2016 di definizione degli elementi costitutivi del Programma regionale per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR per l'annualità 2017 è stata adottata sentita la Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 21 comma 3 della L.R. 9/2004 e s.m.i., e che, con il presente provvedimento, viene approvata la prosecuzione, anche per l'annualità 2018, delle medesime condizioni definite nel Programma approvato con detto provvedimento deliberativo.

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento:

- di prorogare fino al 31.12.2018 il Programma regionale per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle Aziende Sanitarie Regionali nella composizione disposta con DGR n. 54-4528 del 29 dicembre 2016;
- di applicare, anche per l'annualità 2018, la tabella di riparto di cui all'allegato A) alla DGR n. 54-4528 del 29 dicembre 2016 con riguardo alla determinazione della quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinarsi al finanziamento del Fondo speciale;
- di demandare alle ASR ogni adempimento connesso alla stipula della prosecuzione, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, dei servizi assicurativi di cui alle polizze RCT/O Sham n. 153491 e RCT/O Zurich n. Z073177, alle medesime condizioni contrattuali vigenti oppure a condizioni migliorative;
- di affidare all'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, anche per l'annualità 2018, lo svolgimento delle attività di liquidazione dei sinistri di competenza del fondo speciale regionale, limitatamente agli oneri di spesa che ricadono sul fondo (importo liquidato al danneggiato in linea capitale – dedotta la franchigia - ed onorari corrisposti al legale-perito della controparte; oneri e spese di resistenza, comprese quelle inerenti la mediazione, nonché gli onorari corrisposti dall'Azienda resistente). All'Azienda verranno periodicamente riconosciute dalla Regione, previa rendicontazione, le somme necessarie alla copertura dei costi derivanti dall'attività di liquidazione dei sinistri di competenza del Fondo speciale regionale.

Viste le deliberazioni n. 35-9620 del 15 settembre 2008 e n. 55-12646 del 23 novembre 2009 e s.m.i. con cui la Giunta regionale ha definito, con riferimento alle varie fasi del processo di gestione dei sinistri delle ASR rientranti per valore nei limiti del Fondo, un modello organizzativo che attribuisce la responsabilità gestionale dei sinistri stessi a Comitati di gestione appositamente costituiti nell'ambito di Aree di coordinamento sovrazonale.

Dato infine atto che le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nelle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente delle ASR stanziata nella MISSIONE 13 PROGRAMMA 01 del Bilancio di previsione finanziaria 2016-2018.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di approvare il Programma regionale 2018 per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle Aziende Sanitarie Regionali prorogando gli elementi costitutivi disposti con DGR n. 54-4528 del 29 dicembre 2016;
- di approvare, anche per l'annualità 2018, la tabella di riparto di cui all'allegato A) alla DGR n. 54-4528 del 29 dicembre 2016 con riguardo alla determinazione della quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinarsi al finanziamento del Fondo speciale;
- di demandare alle ASR ogni adempimento connesso alla stipula della prosecuzione, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, dei servizi assicurativi di cui alle polizze RCT/O Sham n. 153491 e RCT/O Zurich n. Z073177, alle medesime condizioni contrattuali vigenti oppure a condizioni migliorative;
- di affidare all'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, anche per l'annualità 2018, lo svolgimento delle attività di liquidazione dei sinistri di competenza del fondo speciale regionale, limitatamente agli oneri di spesa che ricadono sul fondo (importo liquidato al danneggiato in linea capitale – dedotta la franchigia - ed onorari corrisposti al legale-perito della controparte; oneri e spese di resistenza, comprese quelle inerenti la mediazione, nonché gli onorari corrisposti dall'Azienda resistente). All'Azienda verranno periodicamente riconosciute dalla Regione, previa rendicontazione, le somme necessarie alla copertura dei costi derivanti dall'attività di liquidazione dei sinistri di competenza del Fondo speciale regionale;
- di dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nelle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente delle ASR stanziata nella MISSIONE 13 PROGRAMMA 01 del Bilancio di previsione finanziaria 2016-2018.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)